

Il Modello di Organizzazione Gestione & Controllo ex 231/2001 - MOG

Carbosulcis S.p.A., consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo - MOG - ai sensi del D.Lgs. 231/2001 idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto aziendale, ha adottato inizialmente con Determina dell'Ing. A. Martini del 24.10.2016 e successivamente aggiornato con Determine del 19.07.2018 e del 28.01.2019, il proprio Modello Organizzativo, sul presupposto che lo stesso costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.


Attraverso l'adozione del MOG, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- consentire alla Società, grazie ad un insieme di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

Le disposizioni del MOG sono vincolanti per tutti coloro che rivestono, in Carbosulcis, funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione ovvero gestione e controllo (anche di fatto), per i dipendenti (da intendersi come tutti coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, incluso il personale dirigente), e per i collaboratori sottoposti a direzione o vigilanza delle figure apicali della Società

Gli elementi fondamentali sviluppati da Carbosulcis nella definizione del MOG, possono essere così riassunti:

- un'attività di mappatura delle attività a rischio di commissione del reato (cosiddette attività "sensibili"), con individuazione di esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali/funzionali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi. Detta attività è stata formalizzata nel documento denominato "Mappatura delle attività a rischio-reato";
- un insieme di procedure che presidia tutte le attività aziendali e in particolare quelle che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;



- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, cui sono attribuiti specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello in conformità al Decreto;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del MOG;
- la previsione di Principi di comportamento declinati nelle Sezioni della parte speciale del MOG, nonché di specifici Protocolli di controllo diretti a regolare le decisioni di Carbosulcis.

L'Organismo di Vigilanza - OdV


Ing. A. Martini, con determinazione del 24 ottobre 2016, ha istituito, per un periodo di due anni, l'Organismo di Vigilanza a struttura collegiale composto dall'Avv. Claudia Grilli, in qualità di Presidente, nonché dal Dott. Nicola Paba e dall'Ing. Massimo Cabiddu, in qualità di Componenti dell'Organismo.

Successivamente, a far data dal 1° aprile 2017, la struttura organizzativa aziendale è mutata e l'Ing. Cabiddu ha assunto il ruolo di coordinatore del servizio Approvvigionamenti, incompatibile con quello di Componente dell'Organismo di Vigilanza. Pertanto, in conformità al par. 3.1 del Modello adottato dalla Società, l'Ing. Cabiddu è automaticamente decaduto dall'incarico di Componente dell'OdV e l'Organismo è rimasto composto dai due Componenti esterni, ovvero l'Avv. Claudia Grilli, in qualità di Presidente, e il Dott. Nicola Paba, sino alla scadenza del mandato. Con [Determina del 19 ottobre 2018](#) Ing. A. Martini ha infine istituito l'Organismo di Vigilanza in forma monocratica per la durata di due anni, attribuendo il ruolo con nomina all'Avv. Gabriele Ambrogetti.

L'OdV ha istituito un Libro Verbali adeguatamente vidimato ed archiviato c/o la sede della Società, sul quale vengono trascritti i Verbali degli incontri dell'Organismo, e le Relazioni annuali delle Attività.

In conformità al paragrafo 3.2 della Parte Generale del Modello adottato dalla Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- a) vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- b) vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- c) vigilare sulla validità e sull'adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- d) segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative;



All'Organismo di Vigilanza è altresì conferito il ruolo di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma ottavo bis della Legge 6 novembre 2012 n°190, nonché della Delibera ANAC n°141 del 21 febbraio 2018, conferendogli ogni e qualsivoglia potere idoneo allo svolgimento dei compiti di Attestazione allo stesso affidati. L'Organismo di Vigilanza riporta le Attività svolte conformi alle suddette previsioni nell'ambito della sua Relazione Annuale, archiviata nel menzionato Libro Verbali c/o Carbosulcis.

In particolare, per beneficiare della condizione esimente dalla responsabilità amministrativa Il D.Lgs. 231/2001 richiede che il compito di vigilare sull'osservanza e funzionamento del Modello Organizzativo, curandone il relativo aggiornamento, sia affidato ad un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che eserciti in via continuativa i compiti ad esso affidati.

Il Decreto richiede che l'Organismo di Vigilanza svolga le sue funzioni al di fuori dei processi operativi della Società, riferendo periodicamente all'Organo Amministrativo, svincolato da ogni rapporto gerarchico con quest'ultimo e con i singoli responsabili delle Direzioni/Funzioni.

La nomina dell'OdV è stata definita in modo da garantire i seguenti requisiti:

- Autonomia e indipendenza: L'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre, l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale. L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

L'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza è condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta e adeguata collocazione gerarchica.

- Professionalità: L'Organismo di Vigilanza è professionalmente capace e affidabile. Devono essere pertanto garantite le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile e organizzativa. In particolare, devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come per esempio competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio;



- Continuità d'azione: Per poter dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia ed efficienza i propri compiti istituzionali.

Durata in carica, decadenza e revoca

L'Organismo di Vigilanza resta in carica per due annualità – nello specifico per l'anno 2019 e 2020 - ed è in ogni caso rieleggibile nella stessa forma di quello attualmente nominato. Il componente dell'Organismo stesso deve essere un soggetto in possesso di un profilo etico e professionale di indiscutibile valore e deve sempre avere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d'azione.

Non può essere nominato componente dell'Organismo di Vigilanza, e, se nominato decade, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato, ancorché con condanna non definitiva, ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi, ovvero sia stato condannato, anche con sentenza non definitiva o con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), per aver commesso uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.


L'Amministratore Unico può revocare, con determina, l'Organismo di Vigilanza in ogni momento ma solo per giusta causa.

Costituiscono giusta causa di revoca:

- ❖ l'omessa comunicazione all'Amministratore Unico di un conflitto di interessi che impedisca il mantenimento del ruolo di componente dell'Organismo stesso;
- ❖ la violazione degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle funzioni proprie dell'Organismo di Vigilanza;
- ❖ l'accertamento di un grave inadempimento da parte dell'Organismo di Vigilanza nello svolgimento dei propri compiti di verifica e controllo;
- ❖ la sentenza di condanna della Società, anche non divenuta irrevocabile, ovvero una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. (c.d. sentenza di patteggiamento), ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza

Qualora la revoca avvenga senza giusta causa, il componente revocato potrà chiedere di essere immediatamente reintegrato in carica.

Il componente dell'Organismo può recedere in ogni momento dall'incarico con preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicarsi all'Amministratore Unico a mezzo di raccomandata A.R.



L'Organismo di Vigilanza provvede a disciplinare in autonomia le regole per il proprio funzionamento in un apposito Regolamento, in particolare definendo le modalità operative per l'espletamento delle funzioni ad esso rimesse. Il Regolamento è successivamente trasmesso all'Amministratore Unico per la relativa presa d'atto.

Poteri & funzioni dell'Organismo di Vigilanza


All'Organismo di Vigilanza sono affidati i seguenti compiti:

- ❖ vigilare sulla diffusione all'interno della Società della conoscenza, della comprensione e dell'osservanza del Modello;
- ❖ vigilare sull'osservanza del Modello da parte dei Destinatari nell'ambito delle aree di attività potenzialmente a rischio di reato;
- ❖ vigilare sulla validità e adeguatezza del Modello, con particolare riferimento all'effettiva capacità del Modello di prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- ❖ segnalare alla Società l'opportunità di aggiornare il Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.

Nello svolgimento di dette attività, l'Organismo provvede ai seguenti adempimenti:

- ❖ coordinarsi e collaborare con le Direzioni/Funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività aziendali identificate nel Modello a rischio reato;
- ❖ verificare l'istituzione e il funzionamento di uno specifico canale informativo "dedicato" (i.e. indirizzo di posta elettronica), nonché di un canale alternativo (i.e. una cassetta postale per segnalazioni cartacee) diretto a facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni;
- ❖ effettuare verifiche mirate su determinate operazioni o su atti specifici, posti in essere nell'ambito delle aree di attività aziendale individuate a potenziale rischio di reato, anche con il supporto delle Direzioni/Funzioni aziendali;
- ❖ verificare l'effettivo svolgimento delle iniziative di informazione e formazione sul Modello intraprese dalla Società, supportando Carbosulcis – su richiesta – nella verifica della relativa adeguatezza;
- ❖ segnalare immediatamente all'Amministratore Unico eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte di funzioni apicali della stessa;
- ❖ segnalare immediatamente al Collegio Sindacale, per le azioni di competenza, eventuali violazioni del Modello, ritenute fondate, da parte dell'Amministratore Unico.

Ai fini dello svolgimento degli adempimenti sopra elencati, l'Organismo è dotato dei poteri di seguito indicati:



- ❖ emanare disposizioni e ordini di servizio intesi a regolare le proprie attività e predisporre e aggiornare l'elenco delle informazioni, dette "Flussi informativi", che devono pervenirgli dalle Direzioni/Funzioni aziendali;
- ❖ accedere, senza autorizzazioni preventive, a ogni documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni allo stesso attribuite dal D. Lgs. 231/2001;
- ❖ disporre che i responsabili delle Direzioni/Funzioni aziendali e, in ogni caso, tutti i Destinatari, forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva attuazione dello stesso;
- ❖ ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò si renda necessario per l'espletamento delle attività di verifica e controllo ovvero di aggiornamento del Modello.


L'Amministratore Unico della Società assegna all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuale nell'importo proposto dall'Organismo stesso e, in ogni caso, adeguato rispetto alle funzioni ad esso rimesse. L'Organismo delibera in autonomia le spese da sostenere nel rispetto dei poteri di firma aziendali e, in caso di spese eccedenti il *budget*, viene autorizzato direttamente dall'Amministratore Unico.

Reporting dell'Organismo di Vigilanza

Come sopra anticipato, al fine di garantire la piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle relative funzioni, l'Organismo di Vigilanza comunica direttamente all'Amministratore Unico della Società. Segnatamente, l'Organismo di Vigilanza riferisce lo stato di attuazione del Modello e gli esiti dell'attività di vigilanza svolta nelle seguenti modalità:

- ✓ periodicamente all'Amministratore Unico, per garantire un costante allineamento con il vertice aziendale in merito alle attività svolte, anche attraverso una relazione scritta, con cadenza annuale, nella quale vengano illustrate le attività di monitoraggio svolte dall'Organismo stesso, le criticità emerse e gli eventuali interventi correttivi o migliorativi opportuni per l'implementazione del Modello;
- ✓ occasionalmente nei confronti del Collegio Sindacale, ove ne ravvisi la necessità, in relazione a presunte violazioni poste in essere dai vertici aziendali o dall'Amministratore Unico, potendo ricevere dal Collegio Sindacale richieste di informazioni o di chiarimenti in merito alle suddette presunte violazioni.

L'Organismo di Vigilanza può essere convocato in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico e dal Collegio Sindacale, e, a sua volta, può richiedere a tali organi di essere sentito qualora ravvisi l'opportunità di riferire su questioni inerenti al funzionamento e l'efficace attuazione del Modello o in relazione a situazioni specifiche. A garanzia di un corretto ed efficace flusso informativo, nonché al fine di un completo e corretto esercizio dei propri compiti, l'Organismo ha inoltre facoltà di richiedere chiarimenti o informazioni direttamente ai soggetti con le principali responsabilità operative.




Flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Il D. Lgs. 231/2001 enuncia, tra le esigenze che il Modello deve soddisfare, l'istituzione di specifici obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte delle Direzioni/Funzioni della Società, diretti a consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica.

A tale proposito devono essere comunicate all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni (c.d. "**Flussi informativi**"):

- ✓ le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza delle sanzioni eventualmente erogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione dei procedimenti sanzionatori, con relative motivazioni;
- ✓ l'insorgere di nuovi rischi nelle aree dirette dai vari responsabili;
- ✓ i rapporti o le relazioni eventualmente predisposte dai vari responsabili nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali possono emergere fatti, atti od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto o delle prescrizioni del Modello;
- ✓ le anomalie, le atipicità riscontrate o le risultanze da parte delle funzioni aziendali delle attività di controllo poste in essere per dare attuazione al Modello;
- ✓ i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità pubblica, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001, avviate anche nei confronti di ignoti;
- ✓ le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato;
- ✓ le segnalazioni o le richieste di assistenza legale inoltrate alla Società da soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ le segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* di presunti casi di violazioni ed inadempimenti di specifici precetti comportamentali, ovvero di qualsiasi atteggiamento sospetto con riferimento ai reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ le segnalazioni da parte di collaboratori, di consulenti ed in generale di soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo, da parte di fornitori e di eventuali partner (anche sotto forma di associazione temporanea di imprese, comprese le società di somministrazione di lavoro nonché di joint-venture) e più in generale da parte di tutti coloro che operano in maniera rilevante e/o continuativa nell'ambito delle aree di attività cosiddette *sensibili* per conto o nell'interesse della Società.

Detti Flussi informativi vengono comunicati all'Organismo di Vigilanza – all'indirizzo OdV@carbosulcis.eu - mediante invio di apposito "**schema di segnalazione all'OdV**" allegato ai Protocolli di controllo adottati dalla Società per ciascun processo strumentale-funzionale alla commissione dei reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.



Gli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza riguardano altresì, su base occasionale, ogni ulteriore informazione, di qualsivoglia genere purché attinente all'attuazione del Modello e il rispetto delle previsioni in esso contenute, che possa risultare utile ai fini dell'assolvimento dei compiti dell'Organismo di Vigilanza (cosiddette *segnalazioni*) ed in particolare, in maniera obbligatoria:

Con riferimento alle modalità di trasmissione delle segnalazioni da parte di soggetti *apicali* o *sottoposti ad altrui direzione* si sottolinea che l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti contrari al Modello adottato rientra nel più ampio dovere di diligenza ed obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro. Di conseguenza il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. Per contro, ogni informativa impropria, sia in termini di contenuti che di forma, determinata da una volontà calunniosa sarà oggetto di opportune sanzioni disciplinari. In particolare, valgono le seguenti prescrizioni:

- ❖ le informazioni e segnalazioni da chiunque pervengano, comprese quelle attinenti ad ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e dei principi sanciti nel Codice di comportamento, devono essere effettuate per iscritto, anche in forma anonima. L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa la loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- ❖ le informazioni e segnalazioni devono essere inviate ad opera dell'interessato direttamente all'Organismo di Vigilanza;
- ❖ l'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute; tutti i soggetti destinatari degli obblighi informativi sono tenuti a collaborare con l'Organismo stesso, al fine di consentire la raccolta di tutte le ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della segnalazione.

I *flussi informativi* e le *segnalazioni* sono custoditi dall'Organismo di Vigilanza in una apposita banca dati di natura informatica e/o cartacea. I dati e le informazioni conservate nella banca dati sono posti a disposizione di soggetti esterni all'Organismo di Vigilanza previa autorizzazione dell'Organismo stesso, salvo che l'accesso sia obbligatorio ai termini di legge. Questo ultimo definisce con apposita disposizione interna criteri e condizioni di accesso alla banca dati, nonché di conservazione e protezione dei dati e delle informazioni, nel rispetto della normativa vigente.